

***UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI***

fra i comuni di Castellina Marittima, Montescudaio e Riparbella

Provincia di Pisa

  

**IL CONSIGLIO**

Visto:

- l’art. 42, DLGS 267/2000;

- lo statuto dell’Unione dei colli marittimi pisani;

- il regolamento di funzionamento del consiglio dell'Unione colli marittimi pisani;

- gli artt. 15 e 16 del medesimo regolamento, in materia di commissioni consiliari permanenti;

- che a seguito dello scioglimento dei consigli comunali di Castellina marittima e Riparbella il consiglio dell’Unione è composto da cinque membri, di cui due commissari;

- che ai sensi dell'art. 15, c. 1, le commissioni "sono costituite entro la terza seduta del Consiglio che segue il rinnovo di oltre il 50% dei membri del Consiglio, a seguito di tornata elettorale o altri eventi", da intendersi come fatti che determinino un rinnovo contestuale";

- che nel caso di specie nessun rinnovo è avvenuto, trattandosi di decadenza di consiglieri con riduzione dei numero dei componenti;

- che ai sensi dell'art. 16, c. 2, del regolamento, le commissioni sono rinnovate in caso di dimissioni della maggioranza dei membri della singola commissione;

- che nel caso di specie non si è in presenza di dimissioni e che l'interpretazione letterale esclude l'assimilazione dell'istituto della decadenza a quello delle dimissioni, anche perché l'art. 11 del regolamento fa riferimento espresso alla decadenza e pertanto l'utilizzo del termine "dimissioni" all'art. 16 non può che far esclusivo riferimento alle sole dimissioni;

- che ai sensi dell'art. 15, c. 6, del regolamento, ogni gruppo ha la facoltà di designare dei sostituti dei propri componenti nelle singole commissioni cessati per qualsiasi causa;

- che tale proposta non è al momento pervenuta al protocollo;

- che il consigliere Landi, ha presentato le proprie dimissioni dalla IV commissione solo al fine di consentire al consiglio un pieno rinnovo dei membri di tutte le commissioni;

- che è necessario procedere alla designazione dei componenti delle commissioni consiliari nelle forme che seguono, tenendo conto della presenza di due gruppi consiliari e che il divieto di partecipazione a più di due commissioni deve essere derogato necessariamente per consentire una piena partecipazione di entrambi i gruppi politici;

- che si propone la seguente composizione delle commissioni:

I commissione - Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari istituzionali (con competenza residuale): Fedeli (presidente) e Sandri;

II commissione - Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale: Landi (presidente) e Sandri;

III commissione - Servizi culturali, educativi, sportivi e del tempo libero, servizi sociali e sanitari: Sandri (presidente) e Fedeli;

IV commissione: controllo e garanzia: Folino e Lombardi;

- all’esito della discussione, così verbalizzata:

...

- il parere di regolarità tecnica, adottato ai sensi dell’art. 49, DLGS 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti di natura economica, patrimoniale e finanziaria,

 - con voti ...

**DELIBERA**

1) di nominare quali componenti delle commissioni consiliari i seguenti consiglieri e sindaci:

**DELIBERA**

Con successiva, distinta e unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in ragione della necessità che il consiglio esplichi agisca nella pienezza delle sue funzioni.